



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/24/SR4/C5

12 marzo 2020



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2019/692 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17
APRILE 2019 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2009/73/CE
RELATIVA A NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DEL
GAS NATURALE - LEGGE 4 OTTOBRE 2019, N. 117**

**Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281**

Punto 4) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative di cui al testo a fronte allegato.

Roma, 12 marzo 2020

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE DISPOSIZIONI PER
L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2019/692 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO DEL 17 APRILE 2019
CHE MODIFICA LA DIRETTIVA
2009/73/CE RELATIVA A NORME
COMUNI PER IL MERCATO INTERNO
DEL GAS NATURALE.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n.400;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481,
recante norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilità e
l'istituzione delle autorità di regolazione dei
servizi di pubblica utilità;


VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante
delega al Governo per il conferimento di attività
e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, recante conferimento di attività e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in
particolare l'articolo 41;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE,
recante norme comuni per il mercato interno del
gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge
17 maggio 1999, n. 144;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante
riordino del settore energetico, nonché delega al



Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia;


VISTO il decreto del Ministero delle attività produttive dell'11 aprile 2006, recante procedure per il rilascio dell'esenzione del diritto di accesso dei terzi a nuove interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas naturale e a nuovi terminali di rigassificazione, e ai loro potenziamenti e per il riconoscimento dell'allocazione prioritaria della nuova capacità di trasporto realizzata in Italia, in relazione a nuove infrastrutture di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea;

VISTO il decreto del Ministero delle attività produttive del 28 aprile 2006, recante modalità di accesso alla rete nazionale dei gasdotti, conseguenti al rilascio dell'esenzione dal diritto di accesso dei terzi a nuove interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas naturale, a nuovi terminali di rigassificazione e relativi potenziamenti, e al riconoscimento dell'allocazione prioritaria, nonché criteri in base ai quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le procedure per l'assegnazione della residua quota delle capacità non oggetto di esenzione o di allocazione prioritaria;

VISTO il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;

VISTO il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce una agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito "ACER");

VISTO il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che



abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizione per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia;

VISTA la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

VISTO il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

VISTA la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

VISTA la legge 4 ottobre 2019, n.117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, ed in particolare l'articolo 25;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

VISTO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta in data

ACQUISITI i pareri delle competenti



Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze,

Emana


il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)

1. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, la lettera kk-duodecies), è sostituita dalla seguente: "kk-duodecies) "interconnettore": un gasdotto di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri allo scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri o un gasdotto di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro;";
- b) all'articolo 6, il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente è competente a risolvere le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso alle infrastrutture di coltivazione del gas naturale. In caso di controversie transfrontaliere si applicano le disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato membro



che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti di coltivazione che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo all'Italia e almeno ad un altro Stato membro, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente si consulta con le competenti autorità degli altri Stati membri interessati al fine di garantire che le disposizioni della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, siano coerentemente applicate. Se la rete di gasdotti di coltivazione ha origine in un paese terzo e si collega alla rete italiana, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente si consulta con le Autorità di regolazione degli Stati membri interessati e, nel caso il primo punto di ingresso verso la rete degli Stati membri sia in Italia, consulta il paese terzo interessato in cui ha origine la rete di gasdotti di coltivazione al fine di garantire, per quanto concerne la rete interessata, che la direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, sia coerentemente applicata nel territorio degli Stati membri.”.

- c) all'articolo 23, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4.bis. Le estensioni, i potenziamenti e le nuove costruzioni di reti ed impianti in comuni già metanizzati o da metanizzare, appartenenti alla zona climatica F) prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e classificati come montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni, si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi costi-benefici per i consumatori; a tal fine l'Autorità ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti.”;

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO:

Il superamento degli ostacoli al completamento del mercato interno del gas naturale, scopo della direttiva (UE) 2019/692, si ottiene anche sostenendo gli investimenti a valle delle linee di trasporto, al fine di garantire che il vettore energetico oggetto della direttiva possa raggiungere i clienti finali.

L'integrazione è rivolta unicamente a quei comuni situati nella zona climatica più fredda, dove i consumi dei clienti finali sono i più elevati d'Italia e in quanto tali giustificano l'estensione e la costruzione di reti ed impianti.

Con questa integrazione si sostengono gli investimenti e l'economia del paese e delle comunità montane.

Dall'integrazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, deriva anzi il maggior gettito IVA sugli investimenti realizzati.



ART. 2

(Modifiche al decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93)

1. Al decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, il comma 4 è abrogato;

“a.bis. È aggiunto il seguente articolo, 43 bis.

Art 43bis.


“Disposizioni per la riduzione degli oneri di Insularità della regione Sardegna nel settore energetico del Gas Naturale”

1. In considerazione della non realizzazione del gasdotto di interconnessione Algeria - Sardegna – Italia, al fine di assicurare ai consumatori della Regione Sardegna pari condizioni di accesso al mercato del gas naturale italiano ed europeo attraverso il rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL), anche ai fini di agevolare il percorso di decarbonizzazione del territorio sardo attraverso la chiusura delle centrali a carbone esistenti, nelle more del completamento dell'infrastrutturazione della rete di approvvigionamento del gas naturale nella regione Sardegna, ai fini della regolazione tariffaria e dell'accesso al PSV la Regione Sardegna è considerata virtualmente interconnessa alla rete nazionale di trasporto del gas naturale attraverso una connessione virtuale (virtual pipeline). Ai fini della distribuzione del gas naturale la regione Sardegna è inserita in un ambito tariffario unico nazionale ovvero, in caso di suddivisione in più ambiti tariffari geografici, nell'ambito in cui ricade il punto di partenza della “virtual pipeline”. Al fine di assicurare ai consumatori sardi il necessario livello di sicurezza, equità e continuità delle forniture, è valutata la possibilità di un collegamento tra i depositi costieri in Sardegna e i terminali di rigassificazione operanti in Italia con un sistema di reloading effettuato dal TSO.

2. Per le finalità di cui al comma 4bis, l'Autorità avrà l'obbligo di perequare gli oneri di trasporto

REGIONE SARDEGNA:

Al fine di dare attuazione alle disposizioni che riguardano la Sardegna inserite nel PNIEC e contenute a pag. 90 paragrafo 2.4.2 (Infrastruttura di trasmissione dell'energia) e a pag. 191 paragrafo 3.4.2 (Infrastruttura di trasmissione dell'energia, politiche e misure relative agli elementi di cui al punto 2.4.2...) , si propone di aggiungere una lettera a.bis.)



di gas dalle regioni peninsulari alla Sardegna, siano essi effettuati via mare (virtual pipeline) o tramite connessione fisica.

b) all'articolo 46, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

“**7.bis.** L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente può consultare le pertinenti autorità dei paesi terzi e cooperare con esse relativamente all’esercizio dell’infrastruttura del gas da e verso i paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne l’infrastruttura interessata, la coerente applicazione della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, nel territorio e nelle acque territoriali italiane.”;

c) dopo l’articolo 46, sono inseriti i seguenti:

“**Art. 46-bis (Accordi tecnici relativi all’esercizio degli interconnettori)**

1. I gestori dei sistemi di trasporto o altri operatori economici possono mantenere in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative all’esercizio delle linee di trasporto tra l’Italia e un paese terzo, purché compatibili con il diritto dell’Unione europea e con le pertinenti decisioni delle autorità nazionali di regolazione degli Stati membri interessati. Tali accordi sono notificati all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ed alle altre autorità di regolazione interessate.


Art.46-ter (Deroghe per gli interconnettori da e verso paesi terzi)

1. Il Ministero dello sviluppo economico può concedere una deroga



all'applicazione degli articoli 9, 10, 11, 32 e dell'articolo 41, comma 6, 8 e 10, della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, ai gasdotti di trasporto tra l'Italia e un paese terzo completati prima del 23 maggio 2019, per le sezioni del gasdotto di trasporto situate sul territorio e nelle acque territoriali italiane. Tali deroghe sono concesse per motivi oggettivi, quali consentire il recupero dell'investimento effettuato, o per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento, a condizione che non abbiano ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione europea. La deroga è accordata, caso per caso, sulla base di una motivazione oggettiva, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, per una durata massima di 20 anni, ed è rinnovabile in casi giustificati e può essere subordinata al rispetto di prescrizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni di cui al precedente periodo. La decisione di deroga è resa pubblica e notificata alla Commissione europea senza indugio e comunque entro il 24 maggio 2020. Tali deroghe non si applicano ai gasdotti di trasporto tra l'Italia e un paese terzo che ha l'obbligo di recepire la direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, e che l'abbia attuato efficacemente, in virtù di un accordo concluso con l'Unione europea.

2. Nei casi in cui il gasdotto di trasporto è situato, oltre che nel territorio italiano, anche in quello di uno o più Stati membri e il primo punto di connessione con la rete di uno Stato membro è quello




con la rete italiana, il Ministero dello sviluppo economico può concedere una deroga a detto gasdotto dopo avere consultato gli Stati membri interessati.

3. Nei casi in cui il gasdotto di trasporto è situato, oltre che nel territorio italiano, anche in quello di uno o più Stati membri e il primo punto di connessione con la rete di uno Stato membro è quello con la rete di uno di tali Stati membri, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere alla Commissione di agire da osservatore nella consultazione tra lo Stato membro nel cui territorio è situato il primo punto di connessione e il paese terzo, relativamente alla concessione di deroghe per gli interconnettori e, in generale, in merito all'applicazione coerente, nel territorio e nelle acque territoriali italiane, della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE.”.

Art.46-quater (Procedura di abilitazione)

1. Fatta salva la ripartizione della competenza tra l'Unione europea e gli Stati membri, gli accordi esistenti relativi all'esercizio di un interconnettore o di una rete di gasdotti di coltivazione conclusi tra l'Italia e un paese terzo sono mantenuti in vigore fino all'entrata in vigore di un accordo tra l'Unione e lo stesso paese terzo o fino all'applicazione della procedura di cui ai commi successivi.

2. Fatta salva la ripartizione della competenza tra l'Unione europea e gli Stati membri, qualora l'Italia intenda avviare un negoziato con un paese terzo per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo relativo all'esercizio di un



interconnettore con un paese terzo su questioni che rientrano, in tutto o in parte, nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, il Ministero dello Sviluppo economico notifica tale intendimento alla Commissione, allegando la documentazione pertinente e indicando le disposizioni che saranno oggetto dei negoziati o da rinegoziare, gli obiettivi dei negoziati, nonché qualsiasi altra informazione pertinente, almeno cinque mesi prima dell'avvio dei negoziati, ai fini della valutazione di cui all'articolo 49-ter, commi da 3 a 10 della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE.

3. Una volta ricevuta l'autorizzazione ad avviare i negoziati da parte della Commissione europea a seguito della notifica di cui al comma 2, il Ministero dello Sviluppo economico avvia i negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo e tiene conto di eventuali orientamenti forniti dalla Commissione e di eventuali richieste di inserimento di clausole nell'accordo. Il Ministero dello Sviluppo economico notifica alla Commissione europea i risultati del negoziato e trasmette il testo dell'accordo ai fini della autorizzazione alla firma e, qualora acquisita tale autorizzazione nei termini di cui ai commi 12 e 13 dell'articolo 49-ter della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, notifica alla Commissione la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo, nonché ogni successiva modifica allo status di tale accordo.”.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono aggiornate le disposizioni



contenute nei decreti del Ministro delle attività produttive 11 aprile 2006 e 28 aprile 2006, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 2006, in relazione a quanto previsto dal presente decreto.

ART.3

(Modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 239)

1. All'articolo 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004 n. 239, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nel concedere l'esenzione, il Ministero dello sviluppo economico verifica che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE e tiene conto che questa non danneggi la concorrenza nei mercati pertinenti che saranno probabilmente influenzati dall'investimento, l'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale, l'efficiente funzionamento dei sistemi regolati interessati, nonché la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale nell'Unione europea."; dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "In caso di accordo tra tutte le autorità interessate, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente la decisione, entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta di esenzione, ai fini dell'informazione all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)".
2. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239, il comma 18 è sostituito dal seguente: "18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuovi interconnettori con paesi terzi o nel potenziamento della capacità di trasporto degli interconnettori esistenti possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina



che prevede il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonché l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto. L'esenzione è concessa per motivi oggettivi, quali consentire il recupero dell'investimento effettuato, o per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento, e che dimostrino che l'esenzione non ha ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione europea. L'esenzione è accordata per un periodo non superiore a 25 anni, e per una quota della nuova capacità stabilita caso per caso, previa consultazione degli Stati membri i cui mercati sono influenzati dall'investimento e delle autorità pertinenti dei paesi terzi. Prima dell'adozione della decisione sull'esenzione, il Ministero dello sviluppo economico consulta la pertinente autorità di detto paese terzo al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che la direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/692, sia coerentemente applicata nel territorio e, se del caso, nelle acque territoriali italiane. Se le autorità dei paesi terzi consultate non rispondono alla consultazione entro un periodo di tempo ragionevole o entro un termine stabilito non superiore a tre mesi, il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di autorità competente, adotta la decisione necessaria. In caso di accordo tra tutte le autorità interessate, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente la decisione ai fini della informazione, entro sei mesi dalla data di ricezione della



richiesta di esenzione, all' Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) della decisione. Il Ministero dello sviluppo economico e l' Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ciascuno per quanto di competenza, coopera, relativamente alle questioni transfrontaliere attinenti all'infrastruttura da e verso un paese terzo e nel suo esercizio, con le pertinenti autorità del paese terzo, dopo aver consultato le autorità di regolazione degli altri Stati membri interessati, al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura, la coerente applicazione della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, nel territorio degli Stati membri”.

ART. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

